

IL PROFILARSI IN ITALIA DELLA GIUSTIZIA RIPARATIVA NELL'ACCOGLIMENTO DELLE ISTANZE DELLA COMUNITÀ INTERNAZIONALE

1. Una premessa “vittimologica” - 2. L’archetipo internazionale della giustizia riparativa e il suo potenziale impatto sulla dottrina penalistica - 3. Gli aspetti salienti della nuova disciplina introdotta dal d.lgs. 150/2022

Abstract

L’articolo analizza l’emersione, nell’ordinamento italiano, di un modello organico di giustizia riparativa introdotto dal d.lgs. 150/2022, evidenziandone il fondamento nei più recenti sviluppi del diritto internazionale e della soft law in materia di tutela delle vittime. Attraverso il recepimento delle linee guida ONU, UE e Consiglio d’Europa, il sistema italiano adotta un paradigma volontario, dialogico e mediato, idoneo a incidere sul procedimento penale e sulla fase esecutiva, pur salvaguardando la presunzione di innocenza e l’autonomia del giudice. Il contributo approfondisce le implicazioni dottrinarie di tale modello – dalla “sussidiarietà perfetta” alla funzione integrativa delle garanzie penali – e ne valuta la capacità di ricomporre la frattura relazionale vittima-reo-collettività, configurando la giustizia riparativa come meccanismo complementare ai tradizionali strumenti sanzionatori.

The paper examines the emergence of a comprehensive framework for restorative justice in Italy following Legislative Decree No. 150/2022, tracing its development to the progressive consolidation of international standards and soft-law instruments aimed at strengthening the position of victims of crime. By incorporating the principal guidelines elaborated within the United Nations, the European Union, and the Council of Europe, the Italian system adopts a voluntary, dialogue-oriented and professionally mediated model capable of producing effects during both the trial and enforcement phases, while duly safeguarding the presumption of innocence and the autonomy of the judiciary. The contribution explores the doctrinal implications of this paradigm – ranging from the concept of ‘perfect subsidiarity’ to its role in enriching the system of legal guarantees – and assesses its capacity to mend the relational fracture between victim, offender and community, thereby positioning restorative justice as a complementary, rather than alternative, instrument within the architecture of criminal justice.

Keywords: Restorative Justice, International Soft Law, Victim Protection, Criminal Procedure, Subsidiarity Principle.

1. Una premessa “vittimologica”

La recente introduzione, nell’ordinamento giuridico italiano, di un complesso meccanismo di giustizia riparativa¹ ha segnato l’alba per il nostro Paese dell’inizio di una “rivoluzione

¹ Esiste in materia una vastissima letteratura; cfr. tra i tanti, G. MANNOZZI, *La giustizia senza spada*, Milano, 2003; M. COLAMUSSI, A. MESTITZ, voce *Giustizia riparativa*, in *Digesto delle discipline penalistiche*, Torino, 2010,

copernicana” destinata a incidere profondamente sull'impostazione di fondo del sistema italiano del diritto e della procedura penale.

Più precisamente, la c.d. “Riforma Cartabia”, di cui al d.lgs. n. 150/2022, contiene una vera e propria gemma, consentendo alla vittima di un qualunque reato – e si badi bene indipendentemente dalla sua gravità – di prendere parte a dei programmi di giustizia riparativa principalmente tesi all'instaurazione di un rapporto diretto vittima-reo².

In estrema sintesi, è il caso di anticipare come l'esito di siffatte procedure, che si dovranno svolgere con la partecipazione di mediatori professionisti, possa portare all'adozione di un accordo tra la vittima e il reo, suscettibile di condizionare l'irrogazione e la quantificazione della pena. Appare, quindi, evidente che un siffatto meccanismo normativo consentirà alla vittima d'incidere potenzialmente sullo svolgimento del processo penale, dalla fase di cognizione a quella di esecuzione³.

Per troppo tempo pretermessa nel nostro ordinamento dalle valutazioni proprie del diritto penale⁴, se non per quanto concerne la determinazione dell'eventuale risarcimento a essa dovuto⁵, la vittima si vede ora assegnare per la prima volta un ruolo attivo, che va ben oltre le mere logiche retributive. La vittima finalmente conquista, così, un'effettiva rilevanza nel sistema penale nazionale e il nostro legislatore si ritrova a compiere un passo deciso verso l'accoglimento delle basilari istanze di quella, ben affermata – ma in Italia per troppo tempo trascurata – scienza che va sotto il nome di “vittimologia”⁶.

pp. 423 ss.; E. MATTEVI, *Una giustizia più riparativa*, Napoli, 2017; G. DE FRANCESCO, *Uno sguardo d'insieme sulla giustizia riparativa*, in *Legislazione Penale*, 2023, pp. 1 ss.; M. BOUCHARD, F. FIORENTIN, *La giustizia riparativa*, Milano, 2024, cui si rinvia pure per gli autori ivi citati.

² Già prima dell'introdotta modifica legislativa, invero, risultavano presenti diverse previsioni volte a tutelare, sia pure in modo disorganico, la posizione della vittima. Al riguardo, cfr. *amplius* M. DONINI, *Il delitto riparato. Una disegualità che può trasformare il sistema sanzionatorio*, in *Diritto penale contemporaneo*, 2015, pp. 236 ss. ed E. VENAFRO, *Brevi cenni introduttivi sull'evoluzione della vittima nel nostro sistema penale*, in E. VENAFRO, C. PIEMONTESE (a cura di), *Ruolo e tutela della vittima in diritto penale*, Torino, 2024, pp. 12 ss.

³ Vedi *infra*, par. 3.

⁴ La dottrina ha parlato, al riguardo, di *vittima ignorata*. Sul punto cfr. Y. PARZIALE, *Il ruolo della vittima del reato tra diritto e neuroscienze. Il caso dei minori*, in *Cassazione penale*, 2020, p. 2144. Per un approfondimento della questione, cfr. M. CORRERA, D. RIPONTI, *La vittima nel sistema italiano della giustizia penale: un approccio criminologico*, Padova, 1990.

⁵ A tale specifico riguardo viene in rilievo l'art. 185 cod. pen., avente a oggetto il risarcimento del danno e le restituzioni conseguenti alla commissione di un reato; cfr. per tutti N. PISANI, *Il risarcimento del danno da reato nell'ordinamento italiano*, in *Indice penale*, 1975, pp. 55 ss.

⁶ Pietra miliare dei relativi studi va considerata l'opera di H. VON HENTING, *The Criminal and his Victim. Studies in Sociobiology and Crime*, New Haven, 1948.

Può, allora, fondatamente sostenersi che oggi, nel nostro ordinamento, siano finalmente maturati i semi di quella “rivoluzione vittimologica”⁷ che, a partire dagli anni '40 del secolo scorso, aveva già avuto modo d'investire gran parte dei Paesi occidentali, portando alla ribalta le esigenze della vittima del reato⁸. Il tutto in risposta alla sua preoccupante condizione e al ruolo marginale tradizionalmente assegnatole nel sistema della repressione penale, pressoché imperniato sul solo rapporto Stato-delinquente⁹. Cosicché, la vittimologia, segnando un sempre più auspicabile saldamento delle scienze sociali con quelle giuridiche¹⁰, ha finito con il teorizzare un'inversione di prospettiva del processo penale che non dovrà più considerarsi incentrato sulla figura del reo, ma anche considerare la posizione e il ruolo della vittima, coinvolgendola nella gestione dell'illecito e negli eventuali percorsi di recupero del reo.

Non a caso, uno degli aspetti essenziali della vittimologia, se non il principale, risiede proprio nel propugnare l'instaurazione di meccanismi di giustizia riparativa volti al superamento del tradizionale modello del castigo¹¹. Conseguentemente, il reato non andrà più considerato soltanto alla stregua di un'azione *contra ius* che determina la comminazione della sanzione penale, ma come una condotta ontologicamente pregiudizievole per le vittime, sempre suscettibile di arrecare alle stesse ingenti traumi psicologici¹².

A ben guardare, è appena il caso di aggiungere che una compiuta rivoluzione vittimologica richiederebbe, altresì, che gli ordinamenti si dotino di efficienti sistemi di indennizzo, per tutti quei casi in cui l'autore del reato non disponga di risorse sufficienti per risarcire la vittima dei danni subiti o qualora il primo non riesca ad essere identificato. Una tale esigenza, da ritenersi oramai corrispondente a un autonomo interesse della Comunità internazionale¹³, risulta

⁷ L'espressione è di B. LEE WILLIS, *State Compensation of Victims of Violent Crimes: The Council of Europe Convention of 1983*, in *Virginia Journal of International Law*, 1984, p. 214.

⁸ Cfr. *ex multis*, M. DEL TUFO, voce *Vittima del reato*, in *Enciclopedia del Diritto*, vol. XLVI, p. 997 e N. PISANI, *Per le vittime del reato*, in *Rivista Italiana di Diritto e Procedura Penale*, 1989, p. 465.

⁹ In tal senso, cfr. T. BANDINI, voce *Vittimologia*, in *Enciclopedia del Diritto*, vol. XLVI, p. 1008 e L. SEBBA, *The Victim's Role in the Penal Process: a Theoretical Orientation*, in *The American Journal of Comparative Law*, 1982, pp. 217-218.

¹⁰ Cfr. sul punto lo studio dello *Un Office for Drug Control and Crime Prevention* (qui di seguito: UNODC), intitolato *Handbook on Justice for Victims*, del 2010, pp. 6 ss. Peculiare attenzione deve pure essere riservata in questo caso al rapporto del diritto penale con le neuroscienze; cfr. al riguardo Y. PARZIALE, *Il ruolo della vittima del reato tra diritto e neuroscienze. Il caso dei minori*, cit., pp. 2139 ss.

¹¹ Cfr. A. CERETTI, *Giustizia riparativa e mediazione penale. Esperienze pratiche a confronto*, in F. SCAPARRO (a cura di), *Il coraggio di mediare*, Milano, 2001, pp. 307 ss.

¹² Sull'inadeguatezza della pena a rispondere a siffatte esigenze, cfr. ad es. F. CINGARI, *La giustizia riparativa nella Riforma Cartabia*, in *Sistema Penale*, 2024, p. 5.

¹³ È quanto innanzitutto emerge da due risoluzioni dell'Assemblea Generale delle NU: la n. 40/34, del 29 novembre 1985, intitolata *Declaration of Basic Principles of Justice for Victims of Crime and Abuse of Power*; e la n.

particolarmente avvertita a livello continentale, ove innanzitutto si registra la Convenzione europea sul risarcimento delle vittime di crimini violenti, del 1983, promossa dal Consiglio d'Europa¹⁴. Questo accordo internazionale, che certamente ha contribuito a elevare gli standard di protezione degli stranieri, dispone, a carico degli Stati contraenti, l'adozione di una disciplina inderogabile *in peius* che preveda un sistema di ristoro delle vittime dei più gravi reati, caratterizzati da un elevato grado di antisocialità della condotta. In direzione analoga si è mossa, poi, l'Unione europea, con l'approvazione, da ultimo, della direttiva n. 2004/80/CE¹⁵. Ma in un tale ambito, il nostro Paese ha accusato un poco edificante ritardo. Innanzitutto, l'Italia non si è neanche preoccupata – non di ratificare – ma almeno di firmare l'appena citata convenzione¹⁶. Quanto alla sopra richiamata direttiva, poi, il suo recepimento è risultato particolarmente travagliato, passandosi da un suo flagrante inadempimento a una faticosa attuazione degli obblighi comunitari¹⁷.

2. L'archetipo internazionale della giustizia riparativa e il suo potenziale impatto sulla dottrina penalistica

La diffusione dei modelli di giustizia riparativa nell'ambito dei più evoluti sistemi giuridici nazionali è stata ampiamente sollecitata dalla Comunità internazionale. Emblematico in tal senso risulta essere innanzitutto il documento approvato in seno al Consiglio economico e sociale delle Nazioni Unite, nel 2002, sui *Principi base inerenti all'uso dei Programmi di giustizia riparativa in*

60/147, del 16 dicembre 2005, sui *Basic Principles and Guidelines on the Right to a Remedy and Reparation for Victims of Gross Violations of International Human Rights Law and Serious Violations of International Humanitarian Law*. A ciò si aggiunga il progetto di Convenzione delle NU intitolato *Justice and Support for Victims of Crime and Abuse of Power*, dell'8 febbraio 2010. Per un accurato approfondimento della problematica, cfr. E. RUOZZI, *Il risarcimento come forma di riparazione per la violazione di diritti umani fra responsabilità internazionale degli Stati e soggettività internazionale dell'individuo*, in *Federalismi.it*, 2017, 2, pp. 1 ss.

¹⁴ La richiamata convenzione è entrata in vigore il 2 gennaio 1988, avendo raggiunto il numero minimo di ratifiche richieste. Cfr. *amplius*, G. SCALESE, *Un nuovo passo verso l'ampliamento del catalogo dei diritti umani: la Convenzione europea sul risarcimento delle vittime dei crimini violenti*, in *La Comunità Internazionale*, 1996, pp. 554 ss., cui si rinvia altresì per la bibliografia ivi citata.

¹⁵ Si tratta della direttiva del Consiglio, deliberata in data 29 aprile 2004, relativa all'indennizzo delle vittime di reato.

¹⁶ È appena il caso di rammentare che normalmente è solo con la *ratifica* che lo Stato manifesta la sua volontà negoziale di divenire parte di un trattato, mentre la *firma* svolge solo una funzione "para-notarile" di autenticazione del testo da parte di coloro che ne curano la redazione, il quale verrà portato, poi, all'attenzione degli organi dotati dell'effettiva competenza a stipulare.

¹⁷ Per una ricostruzione di questa complessa vicenda, cfr. G. PULEIO, *Vittime di reati intenzionali violenti: una recente pronuncia della Corte di giustizia*, in *Persona e mercato*, 2020, pp. 435 ss.

*materia penale*¹⁸, da considerarsi al riguardo un vero punto di riferimento sul piano universale¹⁹. Nello stesso solco, poi, a livello continentale, si inscrivono numerosi altri atti, come la direttiva comunitaria n. 2012/29/UE²⁰ e le diverse raccomandazioni adottate in materia dal Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa, tra cui spicca per la ricchezza di contenuti la R(2018)8²¹.

A eccezione dell'atto dell'Unione europea di diritto derivato da ultimo menzionato, dotato d'indubbia portata precettiva per i relativi Stati membri (Italia compresa), tutti gli altri strumenti internazionali cui si è fatto cenno si configurano come atti di *soft law* dal valore meramente esortativo e, in quanto tali, sforniti di efficacia obbligatoria²². Nel loro complesso considerati, essi hanno finito tutti, comunque, con lo svolgere una funzione di stimolo nei riguardi dei legislatori nazionali (almeno dei più avveduti²³), prospettando, sia pure con talune marginali differenze, un

¹⁸ Trattasi della Risoluzione n. 2002/12 adottata dal richiamato Consiglio, nel corso del suo 37th *plenary meeting*, il 24 luglio 2002. In funzione prodromica cfr. pure le sue risoluzioni n. 1998/23 e 1999/26.

¹⁹ Questa risoluzione ha successivamente ispirato l'adozione di uno studio in materia da parte dell'UNODC, prima nel 2006, poi nel 2020, confluito nelle due edizioni del suo *Handbook on Restorative Justice Programmes*.

²⁰ Trattasi della direttiva adottata dal Parlamento europeo e dal Consiglio, del 25 ottobre 2012, che istituisce norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato, in sostituzione della precedente decisione quadro 2001/220/GAI.

²¹ Tra le altre, vedi pure le raccomandazioni R(87)21, R(99)19, R(99)22 e R(2010)1. Sempre nell'ambito della medesima organizzazione, attraverso l'istituita Commissione Europea per l'Efficienza della Giustizia (CEPEJ) – con il compito di valutare l'efficacia e la qualità dei sistemi giudiziari nei Paesi membri e operante dal 2002 sotto l'egida del relativo Consiglio dei ministri – viene di fatto assicurata un'azione di *follow up* (anche) in ordine allo stato di attuazione della giustizia riparativa negli ordinamenti nazionali.

²² Ma non privi di effetti giuridici! Merita, infatti, di essere sottolineato che gli atti di *soft law*, in presenza di una serie di fattori concludenti quali il sufficiente grado di specificità delle relative previsioni, il tipo di consenso eventualmente ottenuto, etc., possono originare delle vere e proprie *norme permissive*. Queste norme, che si pongono su di una linea di confine tra le norme precettive e le semplici regole di condotta sociale, si traducono in delle direttive generali a carattere programmatico ed esortativo che i destinatari sono liberi di osservare. A differenza delle norme precettive, esse non contengono un comando assistito da una sanzione. Ma diversamente dalle mere *esortazioni*, che rilevano solo su di un piano extragiuridico, queste stesse norme hanno qualità giuridica, ponendosi a presidio di valori riconosciuti dell'ordinamento e come tali suscettibili di orientare l'attività di chiunque sia chiamato a valutare *secundum ius* una determinata, rilevante situazione. La nozione di "norma permissiva", del resto, è tutt'altro che sconosciuta alla teoria generale del diritto ed è affermata dalla più attenta dottrina: cfr. C. MORTATI, *Istituzioni di diritto pubblico*, Padova, 1975, vol. I, p. 347; P.G. CARON, *Il valore giuridico delle esortazioni del legislatore nel diritto canonico*, in *Studi in onore di Vincenzo Del Giudice*, Milano, 1963, pp. 123 ss. Sul *soft law* o "diritto morbido" esiste, poi, una vastissima letteratura: cfr. per tutti M. DECLEVA, *Le dichiarazioni di principio delle Nazioni Unite*, in *Annuario di diritto internazionale*, Napoli, 1965, pp. 63 ss.; v. G. ARANGIO RUIZ, *The Normative Role of General Assembly of the United Nations and the Declaration of Principles of Friendly Relations*, in *Recueil des cours*, 1972, III, pp. 431 ss., spec. pp. 469 e ss.; A. VERDROSS, *Kann die Generalversammlung der Vereinten Nationen das Völkerrecht weiterbilden?*, in *ZAORV*, 1966, pp. 690 ss.

²³ Si pensi ad esempio agli ordinamenti francese, tedesco, austriaco e britannico, come anche a quello australiano, neozelandese e canadese. Per un'analisi comparativa dei rilevanti sistemi legislativi europei, cfr. M. BOUCHARD, F. FIORENTIN, *La giustizia riparativa*, cit., pp. 54 ss. e J. FAGET, *La médiation. Essai de politique pénale*, Toulouse, 1997.

medesimo modello normativo di riferimento per l'instaurazione di un fattivo meccanismo di giustizia riparativa la cui principale caratteristica consiste nella *volontarietà* del relativo sistema²⁴.

Nello specifico, le fondamentali *guide lines* che caratterizzano il richiamato quadro normativo internazionale consistono, in estrema sintesi, nell'attivazione di un libero e volontario processo di mediazione che favorisca l'instaurazione di un dialogo diretto tra l'autore e la vittima del reato.

Ciò implica, in primo luogo, un coinvolgimento congiunto della vittima e del reo nell'analisi del comportamento deviante dalla prima subito, che consenta il componimento di quella "frattura relazionale"²⁵ naturalmente insita nella consumazione di un qualunque reato. Trattasi, allora, di affrontare l'illecito penale non quale semplice scaturigine di una sanzione retributivo-afflittiva, bensì come fatto umano comprensivo di tutti gli aspetti emotivi a esso connessi²⁶. Viene, così, a configurarsi un rimedio normativo di pacificazione sociale, nell'ambito del quale lo Stato abdica, in parte, alla sua tradizionale *primauté* vantata nel diritto penale, in favore di un "modello consensualistico" di gestione del reato²⁷. Innanzitutto, la vittima si ritrova nella posizione di confrontarsi con il delinquente in merito al patimento psicologico sofferto, nella consapevolezza di prendere parte a un programma suscettibile di condizionare, in chiave premiale, l'espiazione della pena da parte di colui che aveva attentato alla sua sfera giuridica. Viene, altresì, consentita una "partecipazione allargata" a siffatti programmi involgente soggetti terzi, quali ad esempio i parenti della vittima, gli esponenti della società civile o anche persone che hanno subito reati analoghi²⁸, al fine di riedificare i legami comunitari recisi dal reato e la cui commissione va a perturbare immancabilmente l'ordine sociale della collettività. Al contempo, si promuove l'instaurazione di un processo di auto-responsabilizzazione del reo, permettendogli di analizzare le ragioni del proprio comportamento antiggiuridico e prendendo coscienza dell'effettivo nocimento arrecato alla vittima²⁹. Il tutto favorito dall'ufficio di un *facilitatore-mediatore* che si adopererà affinché si pervenga alla conclusione di un patto dal variegato contenuto, che potrà

²⁴ Vedi G.L. GATTA., *La giustizia riparativa una sfida del nostro tempo*, in *Sistema Penale*, 10, 2024, p. 59.

²⁵ Così, F. CINGARI, *La giustizia riparativa nella Riforma Cartabia*, cit., p. 4.

²⁶ *Ibid.*, pp. 4 ss.

²⁷ Sembra porre in senso contrario L. EUSEBI, *Giustizia punitiva e giustizia riparativa: quali rapporti?*, in *Sistema Penale*, 2023, p. 1, quando sente il bisogno di affermare al riguardo che «non si apre, in altre parole, a una giustizia penale privatizzata». Ma vedi quanto si preciserà *infra*, nota 45.

²⁸ Può ben parlarsi a tale specifico riguardo di "vittima surrogata"; così M. BOUCHARD, F. FIORENTIN, *La giustizia riparativa*, cit., p. 238.

²⁹ In generale, sugli inerenti aspetti giuridico-filosofici si veda l'interessante lavoro di R. MAZZOLA, *Chiedere scusa*, Napoli, 2023.

avere a oggetto scuse formali, l'assunzione di responsabilità da parte del reo, nonché tutte quelle ulteriori misure finalizzate ad assicurare il pieno ristoro (materiale e morale) della vittima.

Ma un siffatto modello normativo comporta delle fortissime implicazioni a livello dommatico, suscettibili, almeno in parte, di stravolgere le tradizionali concezioni penalistiche.

In primo luogo, la *mediazione*, nella sua accezione di strumento di risoluzione delle controversie alternativo alla tradizionale funzione di accertamento del diritto³⁰, irrompe a pieno titolo nel processo penale³¹, arricchendolo di nuovi contenuti. A tale riguardo, è appena il caso di rammentare che la mediazione *de qua* si presenta, nel suo schema di fondo, come l'intervento nel corso di una lite di un soggetto terzo (mediatore) accettato dalle parti controvertenti, il quale, pur privo di ogni potere decisionale, cerca di agevolarne il riavvicinamento, al fine di permettere alle stesse di pervenire alla conclusione di un accordo *lato sensu* "conciliatorio". In linea di principio, poi, l'ambito di applicazione di un simile istituto appare proporzionalmente correlato allo spazio concesso dall'ordinamento all'autonomia negoziale, di regola massimo in ambito civilistico³².

Così, il modello di giustizia riparativa, auspicato dalla Comunità internazionale, apre le porte a una soluzione pattizia facilitata dal mediatore e destinata a dispiegare la sua efficacia nello sviluppo del processo e dell'esecuzione penale, arrivando a poter condizionare la determinazione e l'applicazione delle pene³³. Senza avere a questo punto la minima pretesa di affrontare le intricate questioni teoriche e definitorie inerenti alla poliedrica nozione di *patto*, non v'è dubbio, allora, che il sistema di giustizia riparativa culmini, di fatto, in un accordo da intendersi, nella sua essenza, quale atto collettivo ove le volontà delle parti (vittima e reo) si incontrano per il conseguimento, attraverso un reciproco impegno, di una finalità condivisa³⁴.

Merita di essere evidenziato ulteriormente come un simile sistema riparativo, proprio in quanto proiettato verso una soluzione di tipo negoziale e valorizzando di fatto il ruolo dei privati nell'amministrazione della giustizia, finisca con il realizzare una vera e propria *sussidiarietà*

³⁰ Cfr., *ex multis*, R. TISCINI, *La mediazione civile e commerciale*, Torino, 2011.

³¹ Nel nostro ordinamento, comunque, già prima della "Riforma Cartabia", sono state sperimentate forme di mediazione penale: cfr. ad es., F. RUGGIERI, voce *Mediazione*, in G. SPANGHER (a cura di), *Dizionario sistematico di procedura penale*, Milano, 2008, pp. 751 ss.; R. CAUTERUCCIO, *Le prospettive della mediazione penale: teoria e prassi giudiziarie*, in *Diritto penale e processo*, 2006, pp. 1293 ss.

³² È appena il caso di rammentare che in Italia, con il d.lgs. n. 28/2010, è stata introdotta nel processo civile una figura unitaria e obbligatoria di mediazione. Peraltro, questo istituto, in quanto tipico sistema ADR, ovviamente non va confuso con il contratto disciplinato dagli artt. 1754 ss. cod. civ., inerente all'opera del mediatore inteso come colui che mette in relazione due o più persone per la conclusione di un affare. L'istituto della mediazione aveva comunque già fatto ingresso nel diritto penale; al riguardo, vedi *supra*, nota 31.

³³ Sul punto, vedi quanto si dirà *infra*, par. 3.

perfetta. Il principio di sussidiarietà, che trova la sua originaria matrice nel diritto dell'Unione europea, è quello in forza del quale, nell'esercizio di una pubblica funzione, occorre favorire le scelte decentrate di un centro di imputazione inferiore, rispetto a quelle che potrebbero essere adottate da un'autorità di rango superiore³⁵. Ebbene, qui si assiste all'accoglimento di una vera e propria "sussidiarietà perfetta", ove il più basso livello decisionale previsto dall'ordinamento viene accordato non a un ente, ma direttamente agli atomi della società, ovvero ai soggetti privati coinvolti o, per meglio dire, al reo e alla vittima³⁶. Qui si registra, quindi, una sorta di "recessione" dei pubblici poteri nell'esercizio di una tipica attività *iure imperi* connessa all'espletamento della giurisdizione penale, con un effettivo trasferimento di poteri in favore di persone private che risultano, così, investite di una funzione di "gestore responsabile" degli interessi della collettività.

Da ultimo, merita di essere evidenziato come la giustizia riparativa finisca con il concretizzare un nuovo, addizionale meccanismo di *garanzia* del diritto, dovendosi intendere per tale, secondo una limpida sistemazione dommatica, ogni strumento, atto o procedimento volto a prevenire le violazioni dell'ordinamento o a reprimerle qualora queste fossero state già perpetrate³⁷. Le garanzie del diritto descrivono, dunque, un concetto ben più ampio di quelli di "sanzione" o di "pena"³⁸ che ne rappresentano solo delle possibili declinazioni, andando piuttosto a ricomprendere qualsiasi fattore normativo operante ed efficiente nella difesa dell'equilibrio sociale e giuridico tutelato dall'ordinamento. Non v'è dubbio, allora, che l'idea di una giustizia riparativa volta a una ricomposizione multilivello della frattura sociale causata dal reato e che nello specifico impatta sul trilatere vittima-reo-collettività, risultando suscettibile di condizionare la stessa irrogazione della pena, descriva, in un *restorative dialogue*, una nuova forma di garanzia

³⁴ Vedi A. MANCA, voce *Accordi*, in *Novissimo Digesto Italiano*, Torino, 1957, vol. 1, parte I, p. 146.

³⁵ Ai sensi dell'art. 5, par. 3 TUE: «In virtù del principio di sussidiarietà, nei settori che non sono di sua competenza esclusiva l'Unione interviene soltanto se e in quanto gli obiettivi dell'azione prevista non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri, né a livello centrale né a livello regionale e locale, ma possono, a motivo della portata o degli effetti dell'azione in questione, essere conseguiti meglio a livello di Unione». Sul principio in parola, cfr. *amplius* P. DE PASQUALE, *Il principio di sussidiarietà nella Comunità europea*, Napoli, 2000. Il principio di sussidiarietà è stato poi consacrato nel nostro ordinamento dall'art. 118 Cost., così come novellato dalla l. cost. n. 3/2001.

³⁶ La teoria della *sussidiarietà perfetta* è stata elaborata da G. SCALESE, *Art. 173*, in A. TIZZANO (a cura di), *Trattati dell'Unione europea*, Milano, 2014², pp. 1567-1568.

³⁷ Così R. QUADRI, *Diritto internazionale pubblico*, Napoli, 1968⁵, p. 229.

³⁸ Sulla natura e la funzione della *pena* esiste una sterminata bibliografia. Per una disamina delle principali teorie, vedi F. ANTOLISEI, *Manuale di diritto penale. Parte generale*, Milano, 2003, pp. 675 ss. Per un sintetico riferimento alla problematica in questione, tra i tanti, cfr. C. FIORE, S. FIORE, *Diritto penale. Parte generale*, Vicenza, 2020, pp. 59 ss.

complementare – non alternativa – ai metodi di gestione del reato tradizionalmente affermatosi negli ordinamenti interni.

Cosicché, il sistema di garanzia proprio del diritto penale, nell'arricchirsi oggi dei meccanismi di giustizia riparativa che vanno a integrare il suo tipico sistema sanzionatorio, sembra accogliere delle nuove istanze di solidarietà, divenendo un efficace strumento di pacificazione che va ben oltre gli aspetti meramente retributivi e correttivi della pena.

3. Gli aspetti salienti della nuova disciplina introdotta dal d.lgs. n. 150/2022

Largamente improntate al recepimento delle appena descritte indicazioni promananti dalla Comunità degli Stati, risultano essere le previsioni della recentissima “Riforma Cartabia”, di cui al Titolo IV del d.lgs. 150/2022, intitolato *Disciplina organica della giustizia riparativa* (artt. 42 ss.)³⁹.

Il legislatore nazionale si è ritrovato, in tal modo, a dare sostanziale attuazione al modello internazionale di giustizia riparativa – specie con riguardo a quanto sostenuto dalla prevalente *communis opinio* europea⁴⁰ – allineandosi con i più evoluti standard applicati nei fori domestici⁴¹.

Anche il sistema italiano si fonda sulla partecipazione attiva e volontaria del reo e della vittima ai programmi di giustizia riparativa, nell'ottica del raggiungimento di un consenso tra i medesimi soggetti, che tenga conto dei loro reciproci interessi⁴² e che viene favorito

³⁹ Come Paese membro dell'UE, l'Italia è stata obbligata, invero, a conformarsi ai dettami della direttiva n. 2012/29/UE, quale atto di diritto comunitario derivato, dotato di indubbia portata precettiva e il cui contenuto ricalca in buona parte lo schema della richiamata raccomandazione del Consiglio d'Europa R/2018/8.

⁴⁰ Non mancano tuttavia le divergenze. Una distonia della normativa italiana, rispetto alle rilevanti fonti europee, è rappresentata dal mancato *riconoscimento dei fatti essenziali* della vicenda criminosa da parte del reo, quale condizione per l'accesso ai programmi di giustizia riparativa, prevista invece da queste ultime (cfr. art. 12, par. 1, lett. c), dir. 2012/29/UE e punto 30 racc. Cons. d'Europa R/2018/8), nella misura in cui ciò avrebbe potuto contrastare, nel nostro ordinamento, con la presunzione di innocenza garantita dall'art. 27, co. 2 Cost. e con il fondamentale principio *nemo tenetur se detegere*. Per un approfondimento di questa problematica e dell'inerente *querelle* dottrinale, cfr. M. BOUCHARD, F. FIORENTIN, *La giustizia riparativa*, cit., pp. 353 ss. Una ulteriore divergenza sembrerebbe porsi anche con riguardo al *diritto della vittima* di essere sempre e comunque assistita nel processo e nell'esecuzione penale, sancito dalla stessa direttiva e che all'incontrario sembrerebbe di fatto negato in Italia, qualora non risultasse azionato il meccanismo di giustizia riparativa. Al riguardo, vedi *infra*, nota 43.

⁴¹ Vedi *supra*, par. 2.

⁴² Merita di essere evidenziato come simili meccanismi acquistino un ulteriore valore sociale nel momento in cui coinvolgono dei *minori*, quali individui caratterizzati da una loro ontologica fragilità; cfr. Y. PARZIALE, *Il ruolo della vittima del reato tra diritto e neuroscienze. Il caso dei minori*, cit., pp. 2150 ss. È chiaro, che un'efficiente giustizia riparativa finisce con il contribuire ad assicurare un'adeguata protezione dei minori, in linea, peraltro, con quanto sancito a livello internazionale. A un secolo dall'adozione, nel 1924, della “Dichiarazione dei diritti del fanciullo”, ad opera della Società delle Nazioni, può oggi ritenersi che la tutela dei minori vada a iscriversi a pieno titolo nel quadro dei diritti fondamentali dell'uomo. In un siffatto contesto, merita di essere richiamata la Convenzione internazionale dei diritti del fanciullo, del 1989, promossa dalle NU, che codifica, in termini generali, tutta una serie

dall'intervento di un mediatore terzo (artt. 43 e 45). Nello specifico, ai sensi del novellato art. 129-*bis* cod. proc. pen.⁴³, l'accesso ai programmi in parola viene disposta con ordinanza dall'autorità giudiziaria, d'ufficio o su richiesta della vittima o dell'imputato, verificatane l'utilità per la risoluzione delle questioni derivanti dal fatto incriminato, nonché l'assenza di pericoli per i soggetti interessati⁴⁴ e per l'accertamento dei rilevanti accadimenti. Tuttavia, questo filtro della magistratura, alla quale viene rimesso l'atto d'impulso del relativo meccanismo, rilevando solo su di un piano squisitamente procedurale, non altera nella sostanza l'asserito fondamento

di regole e principi di ampia portata in favore dei minori. Tale importantissima convenzione, entrata in vigore nel 1990, può peraltro considerarsi uno degli accordi internazionali che ha raccolto il maggior numero di ratifiche al Mondo, potendosi parlare al riguardo di un vero e proprio *traité loi*. Un ruolo centrale nel sistema della convenzione in parola è rivestito, poi, dal principio del *superiore interesse del minore*, consacrato dal relativo art. 3, alla luce del quale deve essere assicurata l'applicazione e l'interpretazione di tutte le norme che lo riguardano, oltre a costituire un criterio guida di stampo precettivo, cui è tenuto a ispirarsi il legislatore nazionale nella predisposizione dei suoi interventi in materia. Non è un caso, allora, che l'art. 46 del d.lgs. 150/2022 abbia previsto che, nello svolgimento dei programmi di giustizia riparativa, l'applicazione delle relative disposizioni dovrà essere sempre improntata al pieno rispetto di questo principio.

La tutela internazionale del minore, peraltro, si è arricchita di un nuovo efficacissimo strumento procedurale, introdotto dal III Protocollo opzionale alla citata convenzione delle Nazioni Unite, approvato nel 2011 e ratificato dall'Italia nel 2015. Nello specifico, il Protocollo contempla tra l'altro la possibilità per i minori di adire il Comitato dei diritti del fanciullo – che opera sotto l'egida delle Nazioni Unite – per la violazione dei diritti garantiti dalla richiamata Convenzione ONU. La legittimazione attiva per l'attivazione di un simile strumento di reclamo compete in realtà tanto agli Stati, quanto ai singoli individui. Ma l'aspetto di maggior rilievo, in quanto immediatamente funzionale al rafforzamento dei rimedi procedurali a tutela dei minori, inerisce al meccanismo dei *ricorsi individuali* che verranno sottoposti alla cognizione del Comitato. Beninteso, va evidenziato che si tratta di una procedura di tipo non-giurisdizionale che culmina, nell'adozione di una raccomandazione diretta allo Stato ritenuto responsabile, comportante l'adozione di misure in favore del minore, quali scuse, restituzione, risarcimento etc. Al riguardo, cfr. I. INGRAVALLO, *La tutela internazionale dei minori dopo l'entrata in vigore del terzo protocollo opzionale alla Convenzione del 1989*, in *La Comunità Internazionale*, 2014, pp. 341 ss.

⁴³ La modifica è stata introdotta dalla "Riforma Cartabia" (art. 7 del d.lgs. 150/2022) che simmetricamente ha previsto, con riguardo alla fase di esecuzione della pena, il nuovo art. 15-*bis* ordinamento penitenziario, a norma del quale «In qualsiasi fase dell'esecuzione l'autorità giudiziaria può disporre l'invio dei condannati e degli internati, previa adeguata informazione e su base volontaria, ai programmi di giustizia riparativa. 2. La partecipazione al programma di giustizia riparativa e l'eventuale esito riparativo sono valutati ai fini dell'assegnazione al lavoro all'esterno, della concessione dei permessi premio e delle misure alternative alla detenzione previste dal capo VI, nonché della liberazione condizionale. Non si tiene conto in ogni caso della mancata effettuazione del programma, dell'interruzione dello stesso o del mancato raggiungimento di un esito riparativo». Va rilevato che tanto con riguardo alla fase processuale (art. 129-*bis* cod. proc. pen.), che a quella esecutiva (art. 15-*bis* ord. pen.) l'avvio del programma di giustizia riparativa, quindi, può essere disposto o negato dal magistrato senza il consenso di tutti i soggetti interessati – e specialmente senza quello della vittima – in palese contrasto con quanto previsto dall'art. 8, par. 1 della direttiva 2012/289/UE che invece sancisce il diritto della vittima ad avere accesso nel proprio interesse «a specifici servizi di assistenza riservati, gratuiti... prima, durante e per un congruo periodo di tempo dopo il procedimento penale». In tal senso, cfr. M. BOUCHARD, F. FIORENTIN, *La giustizia riparativa*, cit., pp. 346-349.

⁴⁴ L'art. 43, par. 4 del d.lgs. n. 150/2022, che va comunque letto in combinato disposto con l'art. 129-*bis* cod. proc. pen., stabilisce: «L'accesso ai programmi di giustizia riparativa è sempre favorito, senza discriminazioni e nel rispetto della dignità di ogni persona. Può essere limitato soltanto in caso di pericolo concreto per i partecipanti, derivante dallo svolgimento del programma».

consensualistico della giustizia riparativa, il cui esito (accordo) resta nella piena disponibilità delle parti interessate⁴⁵.

Va, poi, debitamente evidenziato come l'operatività dei programmi di giustizia riparativa venga concepita nella forma più *estesa* possibile. Innanzitutto, sotto il profilo *soggettivo* potranno prendervi parte tutte le persone turbate dalla condotta antiggiuridica e, quindi, oltre ovviamente il reo e la vittima, anche i parenti di quest'ultima, gli enti *non-profit* esponenziali di rilevanti interessi coinvolti, le amministrazioni territoriali etc., al fine di conseguire quella piena pacificazione sociale che è stata compromessa dal reato⁴⁶. Completamente fiscalizzati risultano, poi, i costi di svolgimento di siffatti programmi, connotati dall'assoluta gratuità (art. 43, par. 3), sempre nell'ottica di favorire al massimo la partecipazione degli interessati. Neppure esistono *limiti oggettivi* ricollegabili al contenuto materiale della relativa fattispecie incriminatrice. L'accesso ai programmi di giustizia riparativa è, difatti, prospettabile per ogni tipologia di reato, a prescindere dalla sua gravità (art. 44). Infine, *quoad tempus*, i programmi di giustizia riparativa risultano esperibili in ogni stato e grado del processo e dell'esecuzione penale⁴⁷, come pure in presenza di una qualunque causa estintiva del reato, d'improcedibilità o, addirittura, nel caso di già avvenuta espiatione della pena (art. 44). Nell'ipotesi, poi, di reati perseguibili a querela di parte, viene prevista l'attivazione di siffatti programmi persino prima che risulti effettivamente dato impulso dall'avente diritto al relativo procedimento (art. 44, par. 3).

Fulcro essenziale dell'intero programma di giustizia riparativa è rappresentato dalla figura del *mediatore*. A lui il delicato compito di catalizzare il ravvicinamento delle parti interessate, al

⁴⁵ Precisa al riguardo L. EUSEBI, *Giustizia punitiva e giustizia riparativa: quali rapporti?*, cit., p. 13: «Viene, dunque, nuovamente in considerazione l'esigenza di evitare qualsiasi tendenza alla *privatizzazione* della giustizia penale». L'affermazione è solo parzialmente corretta. Di certo, in linea di principio, l'esercizio della giustizia penale rimane una tipica manifestazione del potere sovrano dello Stato; ma al contempo, non si può negare che il sistema volontario di giustizia riparativa (sia pure come appena visto con il filtro del magistrato competente) abbia aperto la strada alla potenziale incidenza del *patto* riparativo e, dunque, dell'autonomia negoziale, sullo svolgimento del processo e dell'esecuzione penale. D'altronde, come rileva acutamente F. CINGARI, *La giustizia riparativa nella Riforma Cartabia*, cit., p. 6, nel quadro della giustizia riparativa «lo Stato, pur essendo presente attraverso la figura del mediatore, assume un ruolo di controllo ma non di supremazia nei confronti degli altri soggetti...».

⁴⁶ Vedi quanto rilevato *supra*, par. 2.

⁴⁷ Parte della dottrina ha sottolineato la massima potenzialità dei meccanismi di giustizia riparativa nella fase dell'esecuzione; cfr. sul punto, M. PELISSERO, *La metamorfosi della pena in fase esecutiva tra funzione rieducativa e legalità della pena. Una rilettura sostanziale della crisi del giudicato*, in *La pena, ancora: tra attualità e tradizione. Studi in onore di Emilio Dolcini*, Milano, 2018, pp. 339 ss. Per un'approfondita analisi dell'impatto della giustizia riparativa sull'esecuzione penale, cfr. M. BOUCHARD, F. FIORENTIN, *La giustizia riparativa*, cit., pp. 335 ss.

fine di ricomporre quello iato collettivo che la condotta criminosa ha determinato⁴⁸: ad esempio, sul versante della vittima, sedando il suo sentimento di vendetta⁴⁹; e su quello del reo, stimolando la sua effettiva presa di coscienza del disvalore sociale della propria condotta, in modo da favorirne il pieno recupero, in coerenza, del resto, con quanto auspicato dal nostro dettato costituzionale⁵⁰. L'ufficio del mediatore dovrà, in ogni caso, essere espletato da soggetti altamente qualificati che opereranno presso dei "Centri per la giustizia riparativa", sotto la vigilanza del Guardasigilli, e che risulteranno abilitati allo svolgimento della relativa funzione a valle di un complesso e articolato programma di formazione *ad hoc* (artt. 60 ss.)⁵¹.

Va a questo punto debitamente evidenziata la posizione di assoluta *indipendenza* del mediatore il quale potrà operare secondo criteri e metodologie che sfuggono integralmente al controllo del giudice (art. 43, par. 1, lett. *g*). Ciò appare in perfetta linea con la formale alterità del programma di giustizia riparativa rispetto al procedimento penale *tout court* inteso⁵², per quanto i suoi risultati, come verrà di qui a poco precisato, potrebbero finire con il condizionare la stessa irrogazione della pena.

Coerentemente, lo svolgimento di tutte le attività del mediatore sono permeate da un dovere di massima *riservatezza*, risultando questi tra l'altro obbligato a non divulgare presso terzi le dichiarazioni rese e le informazioni acquisite nel corso del programma di giustizia riparativa, che potranno essere pubblicate solo con il consenso delle parti interessate (art. 50). A maggior ragione, viene espressamente sancito il principio dell'inutilizzabilità nel procedimento penale, come pure nella fase di escussione della pena, della documentazione acquisita nel corso del programma di giustizia riparativa (art. 51). Lo stesso mediatore, infine, non potrà essere tenuto a

⁴⁸ Si tratta, quindi, di «ricomporre il conflitto intersoggettivo creato dal reato»; così F. VIGANÒ, *Verità e giustizia riparativa*, in *Sistema Penale*, 2024, p. 6. Analogamente, cfr. G. MANNOZZI, voce *Giustizia riparativa*, in *Enciclopedia del Diritto, Annali*, vol. X, Milano, 2017, pp. 474 ss.

⁴⁹ Così G. L. GATTA, *La giustizia riparativa una sfida del nostro tempo*, cit., p. 59.

⁵⁰ Considerata infatti l'evidente funzione rieducativa dei programmi di giustizia riparativa, è del tutto ovvio ricondurli nell'alveo dell'art. 27, comma 3, Cost. a norma del quale: «Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla *rieducazione* del condannato» (corsivo aggiunto). V'è, poi, chi come F. CINGARI, *La giustizia riparativa nella Riforma Cartabia*, cit., p. 3, colloca la giustizia riparativa, in rapporto alle connesse finalità di recupero del reo, pure nel quadro dell'eliminazione delle disuguaglianze sociali sancita dall'art. 3 Cost.

⁵¹ *Ibid.*, p. 23. È chiaro che sarà solo l'efficiente operare dei richiamati organismi, coniugato alla loro capillare diffusione sul territorio nazionale a decretare l'effettivo successo della "Riforma Cartabia" al riguardo. A tutto il 2024, si contavano solo 36 Centri per la giustizia riparativa.

⁵² Cfr. sul punto: G. MANNOZZI, *Giustizia riparativa*, cit., pp. 482 ss.; F. VIGANÒ, *Verità e giustizia riparativa*, in *Sistema Penale*, cit. pp. 7-8; F. CINGARI, *La giustizia riparativa nella Riforma Cartabia*, cit., pp. 9-10.

deporre sulle attività svolte e né, tantomeno, verranno consentiti sequestri e/o intercettazioni in un tale ambito (art. 52).

L'immanente segretezza, che dunque afferisce agli incontri tra il mediatore e le parti interessate, costituisce un fattore decisivo per consentire al primo di operare con la massima efficacia, affrancando al contempo le seconde (specialmente il reo) da possibili "nocuenti processuali" ricollegabili al contegno da queste in concreto ivi tenuto. Il che permette, inoltre, di agevolare il raggiungimento di quel *consenso* tra le parti interessate, che costituisce il vero strumento di produzione giuridica degli effetti della giustizia riparativa.

La procedura *de qua* culmina, infatti, in quell'*esito riparativo* consacrato in «qualunque accordo [...] volto alla riparazione dell'offesa e idoneo a rappresentare l'avvenuto riconoscimento reciproco e la possibilità di ricostruire la relazione tra i partecipanti» (art. 41, par. 1, lett. e)). Attraverso un simile patto, le parti interessate si ritrovano, così, a gestire consensualmente la complessa situazione di fatto che la condotta antigiuridica ha originato. L'accordo in questione potrà, invero, comportare un esito riparatorio il più ampio possibile, comprendente non solo misure materiali di *restitutio in integrum* o di risarcimento del danno, ma pure forme di soddisfazione morale, come ad esempio scuse simboliche o impegni comportamentali che il reo assume nei riguardi della vittima e/o della collettività (art. 56).

Ma l'aspetto di maggior rilievo è costituito, a questo punto, dalla possibilità che il descritto esito riparativo finisca con lo spiegare efficacia sullo svolgimento del processo e dell'esecuzione penale, in tal modo rendendo sia per la vittima che per il reo ancora più attrattivo il ricorso al meccanismo in questione. Il mediatore, infatti, al termine della procedura è tenuto a trasmettere all'autorità giudiziaria una relazione sulle attività svolte e sull'esito riparativo raggiunto (art. 57)⁵³, la quale ben potrà tenerne conto, ma solo *in melius*, nell'esercizio del proprio potere di applicazione della pena (art. 58, par. 1)⁵⁴. È previsto, infatti, che la mancata conclusione del patto

⁵³ La medesima previsione è contemplata dall'art. 129-bis, comma 5, cod. proc. pen.

⁵⁴ Nello specifico, con riguardo al processo di *cognizione*, viene anzitutto in rilievo l'art. 133, comma 2, cod. pen., a norma del quale il giudice, nell'esercizio del proprio potere discrezionale inerente all'applicazione della pena, potrà tener conto della condotta contemporanea o susseguente al reato osservata dal colpevole, evidentemente ivi comprendendosi pure la partecipazione dello stesso a un programma di giustizia riparativa e del relativo esito concordato con la vittima. Il risultato riparativo può incidere, altresì, sulla valutazione della *tenuità del fatto* ai sensi dell'art. 131-bis cod. pen., nonché come *circostanza attenuante ex art. 62* cod. pen., comma 6, o, ancora, ai fini della *sospensione condizionale* della pena, in forza dell'art. 163 cod. pen. Allo stesso modo, i medesimi risultati possono inoltre influire sull'*estinzione* del reato, considerato che, a norma dell'art. 162-ter, comma 3, cod. pen., il giudice potrà dichiararla all'esito positivo delle condotte riparatorie o anche come causa di remissione tacita della querela *ex art. 152*, comma 2, cod. pen. *Mutatis mutandis*, sostanzialmente analoghe previsioni con riguardo alla fase

o il suo eventuale successivo inadempimento giammai produrranno effetti sfavorevoli nei riguardi dell'autore dell'offesa, incentivandosi così ulteriormente la partecipazione del reo a tali programmi (art. 58, par. 2)⁵⁵.

A ben guardare, la valutazione del magistrato competente dell'esito riparativo e del relativo accordo, diventa una condizione d'efficacia dello stesso patto nel processo penale. Non sembrerebbe, allora, un'ipotesi peregrina ritenere che, attraverso una siffatta "omologazione" del giudice, quel libero consenso originariamente manifestato dalle parti interessate si tramuti in una sorta di *Gemainwille*, che potrebbe arrivare a condizionare, come appena detto, la determinazione (autoritativa) della pena, assumendo per tal via, la vittima e il reo, un ruolo attivo che finisce con l'incidere sull'applicazione della relativa sanzione⁵⁶.

In definitiva, appare evidente come le sin qui descritte innovazioni legislative recepite nel nostro ordinamento risultano tutte essere state stimulate dal diritto internazionale⁵⁷, in perfetta armonia, del resto, con il dettato della nostra Costituzione. Come riconosciuto dalla migliore dottrina, infatti, deve sempre rammentarsi che l'osservanza del diritto internazionale costituisce un indiscusso *valore supremo* dell'ordinamento giuridico italiano, il quale concorre, insieme agli altri principi fondamentali della Costituzione, a individuarne la reale essenza⁵⁸.

GIANCARLO SCALESE
Università degli Studi di Cassino
e del Lazio Meridionale

dell'esecuzione penale sono previste, poi, dagli artt. 13, 15-bis e 47 ord. pen. Tutte le richiamate disposizioni risultano essere state introdotte o modificate dal d.lgs. 150/2022, per il cui ampio commento si rinvia a M. BOUCHARD, F. FIORENTIN, *La giustizia riparativa*, cit., pp. 312-406.

⁵⁵ Valgono al riguardo i corretti rilievi di L. EUSEBI, *Giustizia punitiva e giustizia riparativa: quali rapporti?*, cit., pp. 11 ss.

⁵⁶ Da questo punto di vista potrebbe parlarsi una vera e propria *ultrattività* dell'accordo riparativo.

⁵⁷ Vedi *supra* par. 2.

⁵⁸ Cfr. G. SPERDUTI, *Trattati internazionali e leggi dello Stato*, in *Rivista di Diritto Internazionale*, 1982, pp. 10-11, per il quale il rispetto del diritto internazionale va considerato uno di quei «sommi principi [...] che s'inscrive fra quelli "supremi" dell'ordine costituzionale». La più accorta dottrina, d'altro canto, ha da sempre evidenziato la valenza sistemica nel nostro ordinamento delle esigenze di rispetto del diritto internazionale, prospettando la virtuale impossibilità di configurare un rilevante contrasto tra la coscienza giuridica interna e quella internazionale, alla luce di quanto effettivamente disposto della Costituzione. Al riguardo cfr.: P. BARILE, *Costituzione e rinvio mobile a diritto straniero, diritto canonico diritto comunitario, diritto internazionale*, Padova, 1987, pp. 92-93; F. SALERNO, *Il neo-dualismo della Corte costituzionale nei rapporti tra diritto internazionale e diritto interno*, in *Rivista di Diritto Internazionale*, 2006, p. 382; G. SPERDUTI, *Il primato del diritto internazionale nel sistema del diritto interno*, in *Rivista di Diritto Internazionale*, 1978, p. 31.